

---

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

---

**Morte del difensore della parte costituita in secondo grado tra udienza p.c. e udienza collegiale: automatica interruzione del processo anche se giudice e parti non lo sanno? Che succede se si va avanti lo stesso?**

*La morte dell'unico difensore della parte costituita, che intervenga nel corso del giudizio di secondo grado tra l'udienza di precisazione delle conclusioni e l'udienza collegiale, determina automaticamente l'interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, e preclude ogni ulteriore attività processuale, con la conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza di appello eventualmente pronunciata; l'irrituale prosecuzione del processo, nonostante il verificarsi dell'evento interruttivo, può essere dedotta e provata in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., mediante la produzione dei documenti all'uopo necessari, ma solo dalla parte colpita dal predetto evento, a tutela della quale sono poste le norme che disciplinano l'interruzione, non potendo quest'ultima essere rilevata d'ufficio dal giudice, nè eccepita dalla controparte come motivo di nullità della sentenza.*

**Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 5.5.2014, n. 9623**

...omissis...

1 - Il ricorso principale si articola nei seguenti motivi:

Con il 1 motivo, la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 301 c.p.c.: "Nullità degli atti processuali e delle sentenza emessa della Corte d'Appello di Roma senza interruzione per decesso dell'unico difensore costituito per la sig.ra xxxxx

Con il 2 motivo l'esponente deduce la nullità del procedimento per difetto del mandato alle liti (artt. 83 e 125 c.p.c.): la procura alle liti posta in calce alla citazione in appello passiva dalla xxxx non sarebbe valida per l'appello incidentale, che avrebbe bisogno di una mandato difensivo ad hoc. Con il 3 motivo: l'esponente denuncia la violazione norma concernenti il possesso uti dominus (artt. 1140, 1158 e 1165 c.c.) dell'immobile.

Si assume che la xxxxx era solo una comunista e non aveva il possesso esclusivo del villino venduto (possesso uti dominus).

Con il 4 motivo: si denuncia la violazione della norma concernenti il possesso uti dominus del detentore (art. 1140, 1158 e 1141 c.c.;

assume che la xxx era da qualificarsi come detentrica (anzi così si era essa stessa qualificata nell'atto di vendita) e non era posseditrice uti dominus perchè era rimasta dopo la vendita del cespite nella sola detenzione del villino.

Con il 5 motivo: violazione norma concernenti il decorso ventennale del possesso e le norme sull'interruzione dell'usucapione (artt. 1140, 1158 e 1165 c.c.). La xxx anche se avesse conseguito il possesso ventennale dell'immobile (nel 1974), lo stesso era stato interrotto prima del ventennio allorchè nel 1994 la C. aveva proposto l'azione di reintegra.

Passando al ricorso incidentale della xxxx lo stesso si articola in 2 motivi, con cui si censura la sentenza nel punto in cui ha affermato la validità dell'atto di vendita del 19.10.90 nonostante che per l'immobile, non era stata mai rilasciata la concessione edilizia.

2 - In via preliminare occorre procedere all'esame del 1 motivo del ricorso principale, con il quale deduce la ricorrente che, "in via preliminare va sollevata la nullità degli atti processuali ed in particolare della sentenza impugnata perchè successivi al decesso dell'avv. xxx, unico difensore costitutivo per la sig.ra xxxx avvenuto in Roma il 05.11.2006 (come certificato in atti) mentre la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 08.05.07".

La doglianza è fondata.

Invero, in base all'art. 301 c.p.c., la morte del difensore comporta l'interruzione del processo e non v'è dubbio che la norma opera in modo "automatico".

Questa S.C. si è più volte in tal senso pronunciata, con decisione riguardante analoga fattispecie, che si ritiene di dover condividere:

"La morte dell'unico difensore della parte costituita, che intervenga nel corso del giudizio di secondo grado tra l'udienza di precisazione delle conclusioni e l'udienza collegiale, determina automaticamente l'interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, e preclude ogni ulteriore attività processuale, con la conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza di appello eventualmente pronunciata; l'irrituale prosecuzione del processo, nonostante il verificarsi dell'evento interruttivo, può essere dedotta e provata in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., mediante la produzione dei documenti all'uopo necessari, ma solo dalla parte colpita dal predetto evento, a tutela della quale sono poste le norme che disciplinano l'interruzione, non potendo quest'ultima essere rilevata d'ufficio dal

giudice, nè eccepita dalla controparte come motivo di nullità della sentenza (Cass. Sentenza n. 26319 del 11/12/2006; Cass. 12398 del 28/05/2007; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25234 del 14/12/2010).

La riconosciuta fondatezza di tale motivo, comporta la nullità del procedimento e della sentenza impugnata, con il conseguente assorbimento degli altri motivi del ricorso principale nonchè del ricorso incidentale.

Conclusivamente si accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri e il ricorso incidentale; va cassata la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e si rinvia la causa, anche per le spese di questo giudizio, ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma.

p.q.m.

accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri e il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma.

Così deciso in Roma, il 13 marzo 2014.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2014